

Civile Sent. Sez. 2 Num. 25329 Anno 2018

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: D'ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 11/10/2018

SENTENZA

sul ricorso 24703-2015 proposto da:

FABROCILE STEFANO FBRSFN62E18G224E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato MARCO ANNECCHINO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

2017

2848

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -



avverso la sentenza n. 3642/2014 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 28/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D'ASCOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del primo motivo, per l'accoglimento del
secondo e terzo motivo e per l'assorbimento degli altri
motivi del ricorso;

udito l'Avvocato ANNECCHINO Marco, difensore del
ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato TORTORA Fabio, difensore del
resistente che si è riportato agli atti depositati.

1/17

Fatti di causa

1) Si apprende dalla sentenza impugnata che nell'agosto 2000 presso la filiale di Caserta della Banca per la Campania venivano effettuate tre operazioni di estinzione di certificati di deposito al portatore per circa 491, 519 e 91 milioni di lire.

Il direttore della filiale veniva raggiunto nel marzo 2007 da decreto sanzionatorio del Ministero dell'Economia per circa 129mila euro, per violazione dell'art. 5 c.2 del d.l. 143/191 (legge 197/1991) sostituito dall'art. 7 del d.lgs 56/2004, per omessa segnalazione delle operazioni, effettuate da soggetti diversi da colui che aveva chiesto l'accensione dei titoli.

La sua opposizione veniva accolta dal tribunale di S.M.Capua Vetere per mancanza di prova in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo, risultando provato che il ricorrente non era a conoscenza delle operazioni contestate, effettuate da altro dipendente della Banca.

La Corte di appello di Napoli con sentenza 28 agosto 2014 riformava la decisione e confermava la sanzione.

Stefano Fabrocile ha proposto ricorso per cassazione, tempestivamente notificato il 14 ottobre 2015 (decorrenza termine lungo annuale dal 16 settembre 2014 e sospensione per il periodo feriale 2015), sulla base di 6 motivi.

Il Ministero dell'Economia e Finanze ha resistito con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria contenente anche un "motivo aggiunto".



Ragioni della decisione

2) Il primo motivo e il motivo aggiunto si riferiscono all'asserita abrogazione dell'art. 5 cit., rispettivamente per effetto dell'art.64 d.lgs n.231/2007 e degli artt 3 e 5 del d.lgs 90/2017.

All'esame di essi va anteposto logicamente quello del secondo e terzo motivo, che attengono alla stessa configurabilità delle violazioni contestate.

Nelle premesse del ricorso Fabrocile espone due circostanze: a) che egli non era a conoscenza dell'estinzione dei certificati da parte di persona diversa dal sottoscrittore, trattandosi di operazioni poste in essere da altro dipendente, con procedura che non prevedeva il suo coinvolgimento come direttore;

b) che al tempo dei fatti di causa la normativa prevedeva un obbligo di segnalazione delle operazioni rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 143/91 e un obbligo di segnalazione delle operazioni per contanti.

Il ricorso chiarisce che il direttore dell'Agenzia aveva provveduto al primo obbligo di segnalazione e non al secondo e assume che questo secondo obbligo non incombeva sul ricorrente.

Il controricorso dà atto (pag. 11 in fine) della prima circostanza, cioè che il Fabrocile aveva segnalato "le operazioni sospette poste in essere dagli stessi autori delle transazioni di cui qui si discute", ma ne trae argomento per sostenere che per fare la prima segnalazione avesse avuto conoscenza della intera documentazione relativa alle operazioni effettuate dai clienti, con il conseguente obbligo di effettuare la seconda segnalazione.



3) Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che sono esaminabili congiuntamente, negano la sussistenza dell'obbligo in capo al ricorrente.

Essi muovono dalla affermazione di base che regge la sentenza di appello.

In essa la Corte di Napoli ha dichiarato di condividere e far proprio, considerandolo principio pacifico, quanto stabilito da Cass. 25134/05 (e ha richiamato anche Cass. 8699/07), secondo cui <<In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 143 del 1991, convertito in legge n. 197 del 1991, grava, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del medesimo decreto, secondo l'espressa qualificazione normativa, sugli intermediari abilitati, ovvero gli intermediari impersonalmente considerati, quali ad esempio l'azienda di credito, e non il singolo funzionario o il cassiere addetto all'operazione. Soltanto nelle fattispecie più gravi, previste dall'art. 3 della stessa legge, quando si ha ragione di sospettare che le operazioni finanziarie riguardino beni o utilità che possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648 bis e ter del cod. pen., l'obbligo di segnalazione grava sui dipendenti dell'azienda di credito muniti della responsabilità dell'agenzia.>>

Da questa massima, che chiaramente esclude l'addebitabilità al singolo funzionario o responsabile di agenzia dell'addebito di cui all'art. 5 e ammette solo l'addebitabilità, in limitati casi, della violazione di cui all'art. 3, la Corte di appello è pervenuta alla condanna dell'opponente appellato.

1/11

Essa non ha colto la distinzione - e non ha quindi considerato - che l'addebito contestato era quello di cui all'art 5, come si legge all'inizio di pag. 2 della stessa sentenza, e non l'ipotesi di cui all'art. 3.

3.1) Parte ricorrente si duole di ciò nel secondo motivo, denunciando la violazione degli art. 111 Cost e 132 c.p.c. in considerazione della "evidente contraddittorietà" della sentenza, che, ricorda il ricorso, è censurabile secondo SU 8053/14 quando l'anomalia motivazionale sia tale da palesare un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili".

Nella specie il contrasto è palese, poiché viene applicata, in relazione alla violazione di cui all'art. 5, un'interpretazione giurisprudenziale che fa gravare, come si è detto, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del decreto, esclusivamente sugli intermediari abilitati, cioè gli intermediari impersonalmente considerati, l'obbligo di cui è stata contestata la violazione.

La sentenza individua invece nel "preposto alla filiale" l'autore del fatto e afferma che sussiste una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto, presunzione non superata dalle circostanze dedotte dal ricorrente e "recepite dal primo giudice".

Esclude poi la rilevanza della prassi interna secondo cui l'operazione di estinzione era affidata al funzionario e non al direttore.

Infine la Corte di appello aggiunge che per le operazioni di <<maggior rilevanza economica, quale quella di specie>>, l'assenza di un obbligo di segnalazione "appare oltremodo significativo della negligenza del direttore">>.

Si badi che quest'ultima affermazione è chiaramente riconducibile ad una valutazione del grado di negligenza e non alla configurabilità della fattispecie di

cui all'art. 3 e ai relativi presupposti. Di qui l'illogicità intrinseca del *dictum* complessivo.

Non senza ricordare che ai fini della normativa antiriciclaggio l'operazione rilevante era stata già segnalata (cfr supra sub § 2), essendo qui contestata (inizio pag. 2 sentenza) solo la omessa segnalazione dell'estinzione dei certificati da parte di soggetto diverso da quello che li aveva accesi.

In proposito mette conto segnalare che nel quinto motivo il ricorrente (pag. 21) sottolinea infatti il proprio adempimento di segnalazione in relazione all'obbligo di cui all'art. 3, diverso da quello di cui all'art. 5 contestato non per la natura di operazione in contanti, ma per la diversità dei soggetti operanti sui certificati di deposito.

4) La censura è proposta in via subordinata, ma in realtà già insita nella censura precedente, per questa ragione da esaminare congiuntamente, anche come violazione dell'art. 5 del decreto. A tal fine parte ricorrente torna a ricordare che la previsione di cui all'art. 5, come interpretato dalla giurisprudenza accolta nella sentenza impugnata, è nel senso della responsabilità dell'istituto bancario per omessa segnalazione delle operazioni bancarie in contanti e non nel senso della responsabilità del singolo preposto alla filiale.

A fronte di questa lettura della norma fatta propria dalla stessa sentenza impugnata, ancorchè illogicamente applicata, il rigetto dell'opposizione era quindi errato.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso, restando assorbiti i restanti motivi, relativi alla colpa del ricorrente (4°); al tipo di operazione cui si riferiva

l'obbligo contestato (che non era quello di segnalare operazioni di rilevante importo, obbligo adempiuto); all'importo addebitato.

Si può pertanto fra luogo con decisione di merito al rigetto dell'appello, non essendo configurabile la responsabilità del direttore di filiale in relazione all'addebito mossogli. Resta così fermo l'annullamento del provvedimento opposto, sancito dal primo giudice.

Le spese del giudizio di appello possono essere interamente compensate, atteso che esso era stato sviluppato soprattutto sui profili soggettivi della responsabilità dell'incolpato, non decisivi.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del Ministero soccombente e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie secondo e terzo motivo del ricorso; dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello.

Dichiara compensate le spese del giudizio di appello.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 5.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^a sezione civile tenuta il

7 novembre 2017

Il Consigliere est.

dr Pasquale D'Ascola

Il Presidente

dr Stefano Petitti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Ciccardillo